

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SASSARI

Commissione di conciliazione

CHERCHI ANNA MARIA, nata a Sassari, il 15/07/1983,

res.te in Sassari, ed elett.te dom.ta

) che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce

al presente atto,

CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SASSARI, in persona del legale rapp.te,
con sede in Sassari, C.so G.M. Amgioy n. 1.

PREMESSO CHE:

- 1) In data 25/05/2015 l'odierna reclamante inviava domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione d'ambito a livello provinciale per la scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017, in qualità di docente assunta nell'anno scolastico 2015/2016 nelle fasi B e C da GAE.
- 2) Nella predetta domanda l'odierna reclamante dichiarava di aver svolto cinque anni come numero complessivo di anni pre ruolo (lettere B e B2) nella scuola paritaria ed in particolare presso l'Istituto Sant'Agnes di Sassari. Con atto dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari, ricevuto il 17/6/2016, l'ufficio, invece, comunicava di aver preso in considerazione un numero complessivo di anni pre ruolo (lettere B e B2) pari ad anni zero.
- 3) Orbene tale valutazione circa gli anni di servizio pre ruolo nelle scuole paritarie valutati dall'ufficio è illegittimo per disparità di trattamento tra parità di servizio pre ruolo svolto nelle scuole statali ed, invece, in quelle paritarie.
- 4) Nella domanda di mobilità scuola c'è una casella apposita in cui inserire il numero di anni di pre ruolo. Secondo le previsioni del CCNI, infatti, ai fini del punteggio utile in sede di mobilità scuola verranno valutati i servizi non di ruolo che sono riconosciuti per la ricostruzione della carriera ai sensi del D.L.vo n. 370 del 19/6/970 (convertito nella legge 576 del 26/7/970, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94).
- 5) Infatti, nella premessa alle note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e dei passaggi di ruolo e cattedra per l'anno 2016/2017, nell'ultimo paragrafo si legge: "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie

primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunale".

- 6) Quindi come suddetto, il servizio svolto nelle scuole paritarie non è valutabile; viene valutato solo il servizio svolto sino al 31/08/2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e il servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali.
- 7) Dal punto di vista del quadro normativo di riferimento, giova rilevare che dal 2000 le allora vigenti quattro tipologie di scuole non statali (autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) sono state sostituite con l'unica categoria di Scuola Paritaria, riconosciuta dal MIUR.. La legge 10 marzo 2000, comma 1, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione» all'art.1 recita: «il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e private e degli enti locali.
- 8) A tal proposito, fin da ora si segnala la Sentenza del Consiglio di Stato (n. 1102/2002) che così si esprime " nel sancire l'equiparazione per il servizio prestato dal mese di settembre dell'anno 2000, si è agganciata logicamente l'equiparazione al riconoscimento della parità scolastica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa. In definitiva la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa".
- 9) Il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera è regolato dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, antecedente all'approvazione della legge sulla parità scolastica; detto decreto legislativo, all'art. 485, commi 1 e 3, stabilisce che il servizio prestato presso le scuole statali, pareggiate e parificate è riconosciuto come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici per intero per i primi quattro anni e per i due terzi per il periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
- 10) Quando i docenti entrano nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private è riconosciuto pienamente

dall'Ufficio Scolastico Provinciale nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato; dopo l'assunzione in ruolo a tempo indeterminato ai docenti non viene più valutato lo stesso servizio di insegnamento che ha permesso loro di ottenere l'immissione in ruolo. Il servizio prestato dai docenti nelle scuole primarie paritarie è stato già riconosciuto valido ai fini della ricostruzione di carriera e vi sono evidenti lacune normative del legislatore, che hanno portato la stessa Pubblica Amministrazione (attraverso i relativi Uffici dislocati sul territorio nei vari livelli, ovvero USP, USR, RTS...) ad una applicazione totalmente disomogenea della disciplina nonché all'emanazione di circolari e/o pareri in netto contrasto tra loro. In particolare il comma 2, dell'art. 1, della L. 62/2000 definisce "SCUOLE PARITARIE" tutte le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla stessa legge (cfr. commi 4, 5 e 6).

- 11) Ed ancora, il successivo D.L. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella Legge 20 agosto 2001, n. 333, all'art. 2, comma 2, con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell'ambito delle graduatorie permanenti ha espressamente previsto che "i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".
- 12) Orbene, detta normativa nazionale, discende dal più alto "Principio di non discriminazione" di matrice Europea, sancito nella clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, oltre che discendere dal fondamentale "Principio di uguaglianza" garantito dalla nostra Carta Costituzionale.
- 13) Così anche la Suprema giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato, che nella Sentenza n. 1102/2002 ha confermato il superiore assunto, ovvero ha riconosciuto che i servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie dal 1 settembre 2000 devono essere valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.
- 14) Purtroppo, quanto sopra non è stato recepito nel CCNI 2016/2017, che pertanto continua ad arrecare pregiudizio in sede di mobilità, oltre che in sede di ricostruzione della carriera, ai docenti che hanno prestato servizio non di ruolo

nelle scuole paritarie.

15) Per quanto sopra esposto, Cherchi Anna Maria, avanzava formale reclamo dell'atto di assegnazione dell'ambito provinciale ricevuto il 17/6/2016, ma senza ottenere alcuna risposta.

16) Inoltre l'istante ha superato il concorso abilitante all'insegnamento indetto nell'anno 2012 superando sia la prova scritta che la prova orale di lingua inglese e pertanto ha diritto al riconoscimento anche del punteggio relativo a tale titolo e ciò ai sensi dell'articolo 10 comma 4 del bando di concorso scuola. Pertanto, prima di intraprendere le azioni giudiziarie l'istante intende addivenire, laddove possibile, ad una conciliazione con l'Ufficio scolastico provinciale di Sassari per il riconoscimento dei propri diritti ed in particolare

CHIEDE

alla Direzione Provinciale del Lavoro di Sassari adita, di porre fine a questa situazione discriminante che di fatto tratta in modo diverso lavoratori di una stessa categoria che hanno svolto lo stesso servizio, e di sanare questa lesione dei diritti del personale docente, promuovendo le opportune iniziative di conciliazione nei confronti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari, in persona del legale rapp.te, affinché il servizio pre-ruolo svolto da Cherchi Anna Maria nelle scuole paritarie pari ad *annieinque* sia riconosciuto per intero come servizio pre ruolo ai fini della assegnazione definitiva d'ambito come da domanda ed ai fini della ricostruzione della carriera e della determinazione dell'anzianità di servizio ai sensi dell'art. 485 del T.U. 297 / 1994 includendo anche il punteggio relativo all'abilitazione conseguita all'insegnamento della lingua inglese ottenuta con il superamento del concorso dell'anno 2012. Si chiede che tutte le comunicazioni sia effettuate presso lo studio dell'avvocato

Si allega: 1) copia domanda di mobilità, 2) copia risposta; 3) copia ricevuta reclamo; copia procura.

Anna Maria Cherchi

Anna Maria Cherchi